



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro



in persona del Giudice, **dott. Giuseppe GROSSO**
all'udienza del **28 marzo 2017**, all'esito della camera di consiglio, ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n.
112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al **n. 271** del
Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2015**, vertente

TRA

[redacted] residente in Grosseto, (C.F. [redacted]); [redacted]
[redacted], residente in Grosseto, (C.F. [redacted]); [redacted]
[redacted], residente in Grosseto, (C.F. [redacted]); [redacted]
[redacted], residente in Grosseto, (C.F. [redacted]); [redacted]
[redacted], residente in Alberese, (C.F. [redacted]); [redacted]
[redacted], residente in Grosseto, (C.F. [redacted]); [redacted]
[redacted], residente in Magliano in Toscana, (C.F. [redacted]); [redacted]
[redacted], residente in Grosseto, (C.F. [redacted]); [redacted]
[redacted], residente in Braccagni, (C.F. [redacted]); [redacted]
[redacted], residente in Grosseto, (C.F. [redacted]); [redacted]
[redacted], residente in Grosseto, (C.F. [redacted]); [redacted]
[redacted], residente in Grosseto, (C.F. [redacted]); tutti
rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Montini del Foro di Firenze, ed
elettivamente domiciliati in Grosseto Via Santorre di Santarosa n. 5, presso lo
studio dell'Avv. Nicola Tamburro, giusta delega in calce al ricorso introduttivo.

RICORRENTI – CONVENUTI IN RICONVENZIONALE

E



ENTE TERRE REGIONALI TOSCANA, C.F. 00316400530, in persona del direttore pro-tempore Claudio Del Re, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Fantappiè e dall'Avv. Valentina Venni dell'Avvocatura della Regione Toscana, ed elettivamente domiciliato in Grosseto Via Tirso n. 30, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Maria Lecci.

CONVENUTO – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE

OGGETTO: pagamento spettanze retributive.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Ricorrenti: Voglia il Giudice del lavoro:

"1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a beneficiare degli incrementi retributivi previsti, negli anni 2013, 2014 e 2015 dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale per gli operai agricoli di analoga qualifica e livello di inquadramento; e per l'effetto

2) condannare l'Ente Terre Regionali Toscana, - in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare la somma di cui ai paragrafi 6 e 7 della narrativa o quelle anche diverse (maggiori o minori) che risulteranno dovute;

3) con regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziali, ai sensi dell'art. 23 1. 4 aprile 1952 n. 218, e con interessi e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli ratei stipendiali;

4) con ogni conseguenza di ragione e di legge e con la refusione integrale delle spese di lite".

Convenuto: *"Voglia codesto ecc.mo Tribunale di Grosseto (...) respingere il ricorso cui si resiste in quanto infondato ed in via riconvenzionale condannare i ricorrenti al pagamento delle somme erroneamente erogate dall'Ente Terre, oltre interessi. Con vittoria di compensi professionali".*

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 18 marzo 2015 i ricorrenti in epigrafe elencati, premesso di essere dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente Terre Regionali Toscana con la qualifica di operai, lamentavano l'illegittimità del congelamento degli incrementi retributivi previsti dal contratto collettivo loro applicato



(ovvero quello degli operai agricoli e florovivaisti) per effetto dell'assoggettamento (a loro dire illegittimo) operato da parte datoriale alle previsioni restrittive in tema di finanza pubblica di cui all'art. 9, co. 17, del D.L. 78 del 31 maggio 2010. In ragione di tale previsione normativa, infatti, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. I ricorrenti invocano l'impossibilità di assoggettare il personale dell'Ente Terre Regionali Toscana a tali limitazioni non trattandosi di dipendenti pubblici di cui all'art. 2 del D.L.vo cit.

2. Si costituiva l'Ente Terre Regionali Toscana rappresentando che esso si configura come un'agenzia regionale ovvero come un ente dipendente della regione toscana ai sensi dell'art. 50 dello Statuto e che, in considerazione di ciò, non può essere revocato in dubbio che rientri tra le amministrazioni di cui al co. 2 dell'art. 1 della D.l.vo cit. Per l'effetto, non potrebbe parimenti revocarsi in dubbio che la normativa di contenimento della spesa pubblica vada applicata anche al personale del detto ente. A conforto della propria posizione, la resistente richiama anche i pareri espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato, in atti depositati, nonché uno specifico precedente su cui si era pronunciata la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Abruzzo con del. n. 10 del 2012 (doc. 4). Parte resistente proponeva poi rituale domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione, da parte dei ricorrenti, delle somme erroneamente erogate dall'ente, oltre interessi, a titolo di aumenti contrattuali dal giugno 2013 ad agosto 2014.

3. All'odierna udienza, senza necessità di attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data integrale lettura.

4. Il ricorso è infondato.

5. E' pacifico che l'Ente Terre Regionali Toscana nasce a seguito di trasformazione, con la LR 27.12.2012 n.80, dell'ente azienda regionale agricola

Alberese e sia un ente dipendente della Regione Toscana ai sensi dell'art. 50 del relativo statuto. E' parimenti pacifico che al personale dipendente si applichi (rectius, continui ad applicarsi) il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'agricoltura per espressa previsione della stessa L.R. istitutiva.

6. Non coglie tuttavia nel segno la tesi di parte ricorrente che, in forza di tale sola considerazione, pretende di sottrarre i dipendenti dell'Ente alla disciplina di cui all'art. 9 cit. in tema di finanza pubblica.

6.1 La natura di dipendenti pubblici dei dipendenti dell'Ente Terre Regionali Toscane non può essere revocata in dubbio, come del resto quella degli altri dipendenti dello stesso ente anche qualora non già in servizio presso l'azienda regionale agricola Alberese e appartenenti ad altri ruoli (personale tecnico e amministrativo) cui si applicano invece contratti collettivi del comparto pubblico. Come tali, essi sono soggetti al blocco degli aumenti contrattuali per i dipendenti pubblici per in forza del citato art. 9, norma riferibile a tutti i lavoratori alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Del resto apparirebbe ingiustificato e anomalo – come rilevato nel parere della Corte dei Conti allegato alla memoria di costituzione – sottrarre una categoria di dipendenti all'applicazione dei vincoli di finanza pubblica in ragione della mera circostanza che il CCNL di riferimento non appartiene al comparto pubblico, ma sia (tuttora) regolato da un CCNL di natura privata, sottoscritto da soggetti negoziali diversi, in ragione della riconosciuta peculiarità del ruolo di operai agricoli svolto nello specifico dai ricorrenti per l'Ente convenuto. Tale considerazione non può portare all'esclusione dall'applicazione di una normativa – qual è quella dettata dall'art. 9 cit. – che, in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica, colpisce indistintamente tutto il pubblico impiego.

7. In proposito, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 139 del 4 giugno 2012, nell'esaminare le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune regioni, sia a statuto ordinario che speciale, sull'intero impianto dell'art. 6 che prescrive una serie di misure di riduzione della spesa corrente, nel dichiarare infondate le questioni sollevate, ha affermato che: "Il legislatore

statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011).

7.1 Del resto la stessa Corte Costituzionale con la sentenza 178/15 ha riconosciuto che le misure varate dal d.l. n. 78 del 2010 rispondono *“all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato. Sono dunque da disattendere le censure di violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost., in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non e', nel quadro ora delineato, ne' irragionevole ne' sproporzionato”*. Nè rileva, rispetto al passato, che la stessa Corte ha dichiarato la sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma (con efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) in quanto motivata unicamente in ragione del carattere ormai sistematico assunto (per effetto dalle normative succedutesi a partire dal 2010) dalla sospensione delle procedure di contrattazione economica ormai sconfinato – scrive la Corte - *“in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)”*.

Nulla prevede invece la citata sentenza, originata da decisioni di rimessione sollevate in tema di contrattazione collettiva pubblica, sui profili relativi alla natura pubblica o no di dipendenti quali quelli dell'ente resistente e sull'applicabilità (per il passato) nei loro confronti della normativa dettata dal D.L. 78/20. Alla stregua di essa, invece, per il futuro è ovviamente cessata ogni materia del contendere, come riconosciuto dalle parti.



8. La domanda riconvenzionale non può che essere accolta.

E' noto, infatti, l'orientamento giurisprudenziale formatosi negli ultimi anni in materia di recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti, secondo cui detto recupero ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 Cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, mentre le situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rileverebbero ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato, in modo cioè da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente (v., ex plurimis, Cons. St., Sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903, e gli ivi richiamati precedenti giurisprudenziali).

8.1 Nel caso di specie, le somme sono riferite unicamente al periodo giugno 2013/agosto 2014, dunque a periodo precedente rispetto agli effetti della citata sentenza della Corte, e sono di importo non rilevante, tale da non presentare quel carattere di onerosità eccessiva sopra rilevato.

Non è contestato che le somme elencate nella memoria per ciascun ricorrente (e pure dettagliate nel doc. 7 di parte convenuta) siano state erogate in loro favore. Sul punto è sufficiente ricordare il principio espresso dalla Corte di cassazione con pronuncia n. 1464 del 2 febbraio 2012, secondo cui la ripetizione dell'indebito da parte del lavoratore non può che avere ad oggetto esclusivamente le somme da quest'ultimo effettivamente percepite, al netto, quindi, delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali.

9. La controversa tematica e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali recenti, consigliano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED]
[REDACTED]

██ con ricorso del 18.3.2015,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) condanna i ricorrenti a restituire in favore della convenuta le somme rispettivamente percepite nel periodo dal giugno 2013 ad agosto 2014 a titolo di aumenti contrattuali al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate;
- c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Grosseto, 28 marzo 2017

Il Giudice

dr. Giuseppe Grosso